



*Questo testo è una versione
provvisoria. Fa stato unicamente la
versione pubblicata nel Foglio
federale.*

Disegno

Legge federale concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA)

del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del [data]²,*

decreta:

Art. 1 Scopo

La presente legge si prefigge di:

- a. creare le condizioni per la collaborazione tra autorità di diversi enti pubblici come pure tra tali autorità e terzi nell'impiego di mezzi elettronici a sostegno dell'adempimento dei compiti delle autorità;
- b. ampliare e sviluppare l'impiego di mezzi elettronici a sostegno dell'adempimento dei compiti delle autorità.

Art. 2 Campo di applicazione

¹ La presente legge si applica all'Amministrazione federale centrale.

² Il Consiglio federale può assoggettare alla presente legge o a parti di essa le unità amministrative dell'Amministrazione federale decentralizzata, sempre che altre leggi federali non prevedano altrimenti.

³ I Servizi del Parlamento, i tribunali federali e il Ministero pubblico della Confederazione possono, mediante accordo con il Consiglio federale, assoggettarsi alla presente legge o a parti di essa.

¹ RS 101

² FF 2022

⁴ La presente legge si applica salvo disposizioni contrarie di altri atti normativi della Confederazione.

Art. 3 Principi

¹ Le autorità federali assoggettate alla presente legge utilizzano per quanto opportuno i mezzi elettronici per interagire con:

- a. le altre autorità della Confederazione e quelle dei Cantoni e dei Comuni;
- b. le imprese;
- c. le persone fisiche.

² Coordinano le proprie attività con i Cantoni e garantiscono l'autonomia di questi ultimi.

³ Si attengono al principio della sostenibilità.

⁴ Provvedono affinché le proprie prestazioni siano accessibili a tutta la popolazione.

⁵ Tengono conto in particolare dei rischi relativi alla protezione dei dati e alla sicurezza delle informazioni nonché alla disponibilità e alla sicurezza di dati e servizi.

Art. 4 Conclusione di convenzioni

¹ Per l'adempimento dei propri compiti legali, la Confederazione può concludere, con altri enti pubblici svizzeri e altre organizzazioni create congiuntamente da questi ultimi, convenzioni sull'attuazione tecnica e organizzativa della collaborazione nell'impiego di mezzi elettronici, in particolare al fine di:

- a. garantire l'interoperabilità fra gli enti pubblici e le organizzazioni interessati;
- b. rendere possibile la fornitura per via elettronica delle prestazioni delle autorità.

² Le convenzioni disciplinano, laddove necessario, in particolare:

- a. le competenze;
- b. l'organizzazione;
- c. il finanziamento;
- d. il diritto applicabile, in particolare nei settori della protezione dei dati e della sicurezza delle informazioni, della trasparenza dell'amministrazione, del diritto in materia di personale e dell'archiviazione.

³ Possono prevedere la creazione di organizzazioni comuni dotate di personalità giuridica propria.

⁴ Il Consiglio federale può concludere autonomamente convenzioni in virtù del presente articolo e trattati internazionali sugli oggetti di cui ai capoversi 1 e 2.

⁵ Le convenzioni la cui attuazione richiede ulteriori basi legali, perché ad esempio riguardano i diritti e gli obblighi di privati in relazione alla protezione dei dati o al diritto procedurale, sono ammesse, sempre che esistano le basi legali richieste.

Art. 5 Partecipazioni della Confederazione in organizzazioni

¹ Per l'adempimento dei propri compiti legali, la Confederazione può assumere partecipazioni in organizzazioni attive nell'ambito di cui all'articolo 4 capoverso 1.

² Il Consiglio federale decide in merito alle partecipazioni.

Art. 6 Assunzione di costi attinenti a convenzioni e organizzazioni

La Confederazione conclude convenzioni e assume partecipazioni in organizzazioni soltanto se le parti si impegnano ad assumersi i costi in misura proporzionale all'utilizzo che fanno delle rispettive prestazioni.

Art. 7 Aiuti finanziari

¹ Se è utile per l'esecuzione del diritto federale, nell'ambito dell'attuazione tecnica e organizzativa della collaborazione la Confederazione può versare aiuti finanziari a favore di misure destinate all'impiego di mezzi elettronici. Nei limiti dei crediti stanziati, gli aiuti finanziari possono essere versati:

- a. ai Cantoni;
- b. alle organizzazioni e alle persone di diritto pubblico o privato che non fanno parte dell'Amministrazione federale o di quella cantonale incaricate dalla Confederazione o dai Cantoni dell'esecuzione del diritto federale;
- c. ad altre organizzazioni con le quali la Confederazione ha concluso convenzioni di cui all'articolo 4 capoverso 1 o nelle quali la Confederazione assume partecipazioni secondo l'articolo 4 o 5.

² Il Consiglio federale definisce l'importo degli aiuti finanziari, il tipo di contributi nonché i requisiti che il beneficiario deve soddisfare e le prestazioni che questi deve fornire.

Art. 8 Delega di compiti inerenti all'attività amministrativa ausiliaria

¹ Mediante un'ordinanza o una convenzione, il Consiglio federale può delegare a organizzazioni di diritto pubblico o privato che non fanno parte dell'Amministrazione federale compiti inerenti all'attività amministrativa ausiliaria in relazione all'impiego di mezzi elettronici. Disciplina in particolare:

- a. il diritto applicabile, segnatamente il diritto in materia di appalti pubblici applicabile;
- b. l'attività di vigilanza che esercita sulle organizzazioni; questa comprende almeno la presentazione di un rapporto annuale;
- c. l'attività di controllo sulle organizzazioni.

² L'esecuzione di procedure di appalto secondo il diritto in materia di appalti pubblici può essere delegata a organizzazioni di diritto pubblico o privato che non fanno parte dell'Amministrazione federale se:

- a. la Confederazione detiene partecipazioni nell'organizzazione;

- b. nessun privato detiene partecipazioni nell'organizzazione; e
- c. l'organizzazione non fornisce alcuna prestazione a privati.

³ Il Consiglio federale può attribuire competenze decisionali alle organizzazioni.

⁴ Può delegare compiti inerenti all'attività amministrativa ausiliaria soltanto a organizzazioni che sono state create mediante una convenzione di cui all'articolo 4 o in cui la Confederazione assume partecipazioni di cui all'articolo 5. La legge federale del 21 giugno 2019³ sugli appalti pubblici non si applica alla scelta dell'organizzazione o della persona.

Art. 9 Software open source

¹ Per quanto possibile e opportuno e se sono tutelati i diritti di terzi, le autorità federali assoggettate alla presente legge pubblicano il codice sorgente dei software che esse sviluppano o fanno sviluppare per l'adempimento dei propri compiti.

² Autorizzano ogni persona a utilizzare, sviluppare e trasmettere i software senza richiedere il pagamento di licenze.

³ I diritti di cui al capoverso 2 sono conferiti sotto forma di licenze di diritto privato, salvo disposizioni contrarie di altri atti normativi. Le controversie fra concessionari di licenze e titolari di licenze sono giudicate secondo il diritto civile.

⁴ Per quanto possibile e opportuno, si devono utilizzare testi di licenza affermati a livello internazionale. Ove consentito dal diritto, è esclusa qualsiasi pretesa in materia di responsabilità da parte dei titolari di licenze.

⁵ Le autorità federali assoggettate alla presente legge possono fornire prestazioni di servizi complementari finalizzate in particolare all'integrazione, alla manutenzione, alla garanzia della sicurezza delle informazioni e al supporto purché tali prestazioni servano all'adempimento dei compiti delle autorità e l'onere per fornirle sia proporzionato.

⁶ Per le prestazioni di servizi complementari possono esigere una remunerazione a copertura dei costi. Il dipartimento competente può concedere eccezioni per determinate prestazioni a condizione di non entrare in tal modo in concorrenza con l'economia privata.

Art. 10 Open government data

¹ Le unità amministrative assoggettate alla presente legge rendono accessibili al pubblico i dati che esse raccolgono o generano per l'adempimento dei propri compiti legali e che sono salvati in forma elettronica e strutturati in collezioni.

² Non sono resi accessibili al pubblico:

- a. i dati personali e i dati di persone giuridiche;

³ RS 172.056.1

- b. i dati che in virtù di atti normativi cantonali o di altri atti normativi federali non sono pubblicati o sono pubblicati soltanto a condizioni più restrittive, in particolare sulla base di disposizioni relative ai diritti d'autore, agli obblighi di mantenere il segreto la cui violazione è punita penalmente, alla sicurezza delle informazioni e ai registri ufficiali;
- c. i dati la cui preparazione o messa a disposizione richiede considerevoli risorse materiali o di personale supplementari.

³ Laddove necessario il Consiglio federale disciplina il quadro di riferimento per la preparazione e la messa a disposizione di cui al capoverso 2 lettera c; a tal fine tiene conto in particolare dello stato della tecnica e dell'utilità dei dati per la società, l'ambiente e l'economia.

⁴ I dati sono pubblicati in Internet gratuitamente, tempestivamente, in forma leggibile da una macchina e in formato aperto. Possono essere riutilizzati senza restrizioni; sono fatti salvi gli obblighi di indicare la fonte dei dati previsti da leggi speciali.

⁵ Per i dati di cui al capoverso 1 archiviati conformemente alla legge del 26 giugno 1998⁴ sull'archiviazione, l'obbligo di pubblicazione decade. I dati archiviati che sono stati raccolti o generati per l'adempimento dei compiti legali e che sono salvati in forma elettronica e strutturati in collezioni possono, in casi motivati, essere resi accessibili al pubblico.

⁶ Le unità amministrative non sono tenute a verificare l'esattezza, la completezza e la plausibilità dei dati di cui al capoverso 1 o altri elementi per il solo motivo che essi saranno pubblicati.

⁷ Non sussiste alcun diritto all'accesso ai dati di cui al capoverso 1.

Art. 11 Messa a disposizione e utilizzo di mezzi TIC delle autorità federali

¹ La Cancelleria federale può disporre che le autorità federali assoggettate alla presente legge mettano a disposizione a livello centralizzato determinati mezzi TIC e le prestazioni di servizi ad essi connesse necessari per l'adempimento dei compiti delle autorità.

² Può obbligare le autorità federali assoggettate alla presente legge a utilizzare determinati mezzi TIC se questi servono all'adempimento dei compiti delle autorità.

³ Le autorità federali assoggettate alla presente legge possono mettere i mezzi TIC a disposizione dei Cantoni e dei Comuni nonché delle organizzazioni e delle persone di diritto pubblico o privato se a queste ultime spetta l'esecuzione del diritto federale. Possono mettere a disposizione i mezzi TIC per l'esecuzione del diritto cantonale se:

- a. tali mezzi sono messi contemporaneamente a disposizione per l'adempimento dei compiti delle autorità federali;
- b. non è compromesso l'adempimento dei compiti principali dell'autorità federale interessata; e

⁴ RS 152.1

- c. non sono necessari considerevoli risorse materiali e di personale supplementari.

⁴ I Cantoni assumono i costi in misura proporzionale all'utilizzo che essi e i loro Comuni fanno dei mezzi TIC. Il Consiglio federale ne determina il calcolo.

⁵ Se il loro utilizzo richiede ulteriori basi legali, perché ad esempio riguarda i diritti e gli obblighi di privati in relazione alla protezione dei dati o al diritto procedurale, i mezzi TIC possono essere messi a disposizione purché esistano le basi legali richieste.

Art. 12 Standard

¹ La Cancelleria federale può obbligare le autorità federali assoggettate alla presente legge ad applicare determinati standard tecnici, organizzativi e procedurali che sostengono l'interoperabilità di sistemi diversi. A tal fine, si basa su standard aperti riconosciuti a livello internazionale.

² L'articolo 11 capoverso 5 si applica per analogia.

Art. 13 Interfacce

¹ Le autorità federali si assicurano di poter scambiare i dati, attraverso interfacce elettroniche e nell'ambito del diritto applicabile, sia tra di esse sia con i Cantoni, i Comuni e i privati, sempre che non vi si oppongano motivi preponderanti riguardanti in particolare la sicurezza dei dati o aspetti di carattere economico.

² Non sussiste alcun diritto all'utilizzo di tali interfacce.

Art. 14 Piattaforma di interoperabilità

¹ L'Ufficio federale di statistica (UFS) gestisce in Internet una piattaforma pubblica su cui sono facilmente accessibili in forma elettronica, direttamente o attraverso l'indicazione di riferimenti, in particolare le seguenti informazioni:

- a. i metadati di raccolte strutturate di dati elettronici dell'Amministrazione federale, compresi i metadati dell'open government data di cui all'articolo 10;
- b. un elenco delle interfacce di cui all'articolo 13 e delle informazioni necessarie al loro utilizzo, sempre che la sicurezza delle informazioni non sia compromessa;
- c. una panoramica delle prestazioni delle autorità disponibili in forma elettronica.

² Il Consiglio federale stabilisce quali metadati devono essere pubblicati. Può autorizzare l'UFS a disciplinare la forma dei metadati d'intesa con la Cancelleria federale.

³ I Cantoni possono rendere accessibili sulla piattaforma i propri metadati, le proprie interfacce e applicazioni alle condizioni previste nell'articolo 11 capoversi 3 e 4.

Art. 15 Progetti pilota

¹ I progetti pilota possono essere eseguiti se sono adempiute le seguenti condizioni:

- a. il progetto fa parte di un progetto legislativo;
- b. il progetto è necessario per acquisire conoscenze riguardanti la sua attuazione;
- c. i requisiti relativi alla protezione dei dati, alla protezione delle informazioni e alla sicurezza TIC sono soddisfatti;
- d. un processo innovativo che promette grandi benefici, in particolare per l'economia o la popolazione, oppure un notevole miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia nell'adempimento dei compiti delle autorità è testato tecnicamente.
- e. i rischi delle tecnologie impiegate e del loro utilizzo sono noti e possono essere gestiti con strumenti collaudati;
- f. la cerchia delle persone interessate è limitata nella misura necessaria allo scopo del progetto;
- g. tutte le persone interessate dal progetto, in particolare per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, hanno dato il proprio consenso e possono revocarlo in qualsiasi momento.

² È fatto salvo l'articolo 35 della legge federale del 25 settembre 2020⁵ sulla protezione dei dati.

³ Nell'esecuzione del progetto pilota è possibile derogare a disposizioni di leggi o ordinanze relative agli ambiti di cui al capoverso 1 lettera c se:

- a. lo scopo del progetto pilota richiede tale deroga, in particolare perché è indispensabile trattare i dati personali non anonimizzati; e
- b. il raggiungimento degli obiettivi previsti nelle disposizioni in questione è garantito in altro modo.

⁴ Il dipartimento competente o la Cancelleria federale disciplina il progetto pilota, in particolare le deroghe di cui al capoverso 3. Il dipartimento emana le proprie regole d'intesa con la Cancelleria federale.

⁵ Il dipartimento o la Cancelleria federale consulta previamente i servizi di vigilanza e coordinamento competenti, in particolare per quanto riguarda la digitalizzazione, la protezione dei dati e la sicurezza delle informazioni.

⁶ Il progetto pilota deve essere limitato alla durata necessaria per acquisire le conoscenze auspiccate. Dura al massimo due anni. Può essere prorogato una sola volta di due anni.

⁷ Il servizio competente informa regolarmente la Cancelleria federale e le autorità di vigilanza competenti sullo stato di avanzamento del progetto pilota e su eventi particolari. Il Consiglio federale presenta annualmente un rapporto all'Assemblea federale sui progetti pilota in corso e su quelli conclusi.

⁸ Il Consiglio federale disciplina il finanziamento dei progetti pilota nell'ambito dei crediti stanziati.

⁵ RS 235.1

Art. 16 Finanziamento iniziale relativo al periodo 2024–2027 per il promovimento di infrastrutture e servizi di base digitali urgentemente necessari

¹ Il Consiglio federale stabilisce, insieme ai Cantoni, per il periodo 2024–2027 un'agenda volta a promuovere infrastrutture e servizi di base digitali urgentemente necessari per l'Amministrazione pubblica. L'agenda indica i progetti prioritari, i loro costi e i fondi necessari come finanziamento iniziale per la loro attuazione.

² In virtù dell'articolo 4 la Confederazione può concludere con tutti i Cantoni o con una parte di essi una convenzione in cui si fissa l'ammontare dei contributi che la Confederazione e i Cantoni devono versare per l'attuazione dell'agenda nei limiti dei crediti stanziati nonché i progetti da finanziare.

³ La convenzione può prevedere che la Confederazione, nei limiti dei crediti stanziati, versi aiuti finanziari di cui all'articolo 7 per i progetti dell'agenda.

⁴ La Confederazione partecipa al finanziamento iniziale per un massimo di due terzi; fornisce questo contributo soltanto se i Cantoni si assumono la restante parte. Il Consiglio federale chiede all'Assemblea federale un limite di spesa.

Art. 17 Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

Art. 18 Disposizioni transitorie relative agli open government data

¹ Le unità amministrative possono rendere accessibili al pubblico i propri dati a tappe in funzione delle proprie risorse, ma al più tardi entro cinque anni dall'entrata in vigore dell'articolo 10.

² Non sono tenute a rendere accessibili i dati che sono stati raccolti o generati prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 19 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Allegato
(art. 17)

Modifica di altri atti normativi

1. Legge federale del 18 giugno 1999⁶ sulla meteorologia e la climatologia

Art. 3 cpv. 3–6

³ Nell'ambito dell'offerta di base l'Ufficio federale fornisce le seguenti prestazioni gratuitamente:

- a. appronta i dati di cui all'articolo 10 capoverso 1 della legge federale del⁷ concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA);
- b. diffonde informazioni meteorologiche e climatologiche di interesse generale nel quadro dei compiti di cui all'articolo 1 lettere c, e ed h, in particolare la messa in guardia contro pericoli meteorologici, le previsioni meteorologiche e le basi sullo sviluppo climatico.

⁴ L'Ufficio federale può riscuotere emolumenti per l'approntamento di:

- a. dati che sono utilizzati soltanto da un numero limitato di utenti e la cui preparazione o messa a disposizione richiede considerevoli risorse materiali o di personale supplementari (art. 10 cpv. 2 lett. c LMeCA); il Consiglio federale stabilisce quali sono questi dati e ne disciplina la verifica periodica; a tal fine, tiene conto del progresso tecnico e degli standard internazionali applicabili;
- b. dati e prestazioni generati sulla base di mandati previsti in leggi speciali o su richiesta.

⁵ Il Consiglio federale disciplina la riscossione degli emolumenti. A tal fine, tiene conto dei principi dell'equivalenza e della copertura dei costi.

⁶ La riscossione degli emolumenti per il trattamento e l'approntamento di dati e prestazioni secondo l'articolo 1 lettera d è retta dalle disposizioni di leggi speciali.

2. Legge del 9 ottobre 1992⁸ sulla statistica federale

Art. 4 cpv. 1^{bis}

^{1bis} La Confederazione e le organizzazioni di cui al capoverso 1 permettono all'Ufficio federale di statistica di accedere mediante una procedura elettronica di richiamo ai dati necessari per l'adempimento dei suoi compiti statistici, sempre che altri atti normativi della Confederazione non prevedano altrimenti. Il Consiglio federale stabilisce

⁶ RS 429.1

⁷ RS ...

⁸ RS 431.01

per ogni ambito l'estensione dell'accesso e le organizzazioni tenute a fornire l'accesso.

3. Legge federale del 27 giugno 1973⁹ sulle tasse di bollo

Art. 6 cpv. 1 lett. a^{ter}

¹ Non soggiacciono alla tassa:

- a^{ter}. la costituzione o l'aumento del valore nominale di diritti di partecipazione a società che sono esclusivamente di proprietà pubblica e perseguono uno scopo di pubblica utilità secondo l'articolo 1 della legge federale del ...¹⁰ concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità, nonché operazioni equiparate per la costituzione di diritti di partecipazione a tali società;

⁹ RS 641.10

¹⁰ RS ...